



COMUNE DI FERLA

Provincia di Siracusa



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

.....(Artt. 25 e 27 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
N. 30 del 23/09/2015

INDICE

- Art. 1- Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Canone di concessione non ricognitorio
- Art. 3 - Tipologia di concessioni soggette a canone
- Art. 4 - Superficie soggetta a canone
- Art. 5 -Soggetto obbligato al pagamento del canone
- Art. 6 - Determinazione del canone
- Art. 7 - Pagamento del canone
- Art. 8 - Accertamento, sanzioni ed interessi
- Art. 9 - Rimborsi
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11- Disposizioni transitorie e finali

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

ART. 1— OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Ferla del Canone di concessione non ricognitorio previsto dagli articoli 25 e 27 , commi 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo del canone è il Comune di Ferla.

ART. 2 — CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale, sono consentite solo a seguito di concessione rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio.
2. Sono soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Ferla esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2 comma 7 Codice della Strada e le occupazioni delle relative pertinenze.
3. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
4. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

ART. 3 — TIPOLOGIA DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE

1. Le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici, in regime di concessione amministrativa, sono soggette al pagamento di un canone di

concessione non ricognitorio. Il relativo importo, calcolato sulla base delle disposizioni successive (art. 6 e all. 1), nel caso in cui per la stessa occupazione venga pagata la TOSAP o il COSAP, va detratto da quanto dovuto a titolo di TOSAP/COSAP.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano le seguenti tipologie:

-Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura:

- a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, teleriscaldamento, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche , **(metro lineare)**
- b) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico**m² (metro quadrato)**
- c) sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche di qualsiasi materiale realizzate € cadauno.
- d) Occupazioni permanenti di aree per installazione di Stazioni radio base per telefonia mobile e simili € m2

-Occupazione relative all'esercizio di attività e di impresa:

- a) Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari(il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri ,lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):
 - senza pubblicità:
 - con pubblicità monofacciale
 - con pubblicità bifacciale
- b) Occupazione effettuate con preinsegne:
 - 1.Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
 - monofacciale
 - bifacciale
- c) Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
 - monofacciale
 - bifacciale
- d) Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
 - monofacciale
 - bifacciale
- e) Stendardo pubblicitario su palo

ART. 4 — SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE

- I. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione ed è misurata a seconda della tipologia a corpo (cadauno) o in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

ART. 5 — SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Sono altresì soggetti al pagamento del canone concessorio non ricognitorio, determinato ai sensi dell'articolo seguente, gli esercenti servizi di pubblica utilità che occupano il demanio stradale comunale.

ART. 6 — DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Ferla per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. Il canone, al fine di commisurarlo alle caratteristiche della singola occupazione, è il prodotto della seguente operazione:

$$CCNR = T \times V$$

ove il fattore **T (Tariffa)** è determinato sulla base della seguente formula che tiene conto dei parametri indicati nell'art. 27 co. 8 CdS:

$T = Tr \times k1 \times k2 \times k3 \times k4$ dove: **Tr** è la **Tariffa di riferimento**; **k1** introduce il **valore economico dell'area (parametro categoria stradale)**; **k2** esprime il **Parametro della durata temporale delle occupazioni**; **k3** rappresenta il **parametro di interferenza** e **k4** il **Parametro economico di vantaggio**.

Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'allegato n. 1 al presente regolamento in base all'unità di misura espressa:

ml = metri lineari

mq.= metri quadrati

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione, si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o simili a quella di occupazione.

3. Le tariffe approvate con il presente regolamento (all. 1) sono aggiornate annualmente dall'organo competente, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancato aggiornamento, si applicano le tariffe precedenti.

4. Il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso o direttamente presso la tesoreria comunale o tramite conto versamento sul conto corrente intestato al Comune di Ferla con arrotondamento all'euro superiore in caso di frazione uguale o superiore a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.

ART. 7 — PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per il primo anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno in corso.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione o viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.
4. Per l'anno 2014 il termine massimo per il pagamento del canone è fissato entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso di invito al pagamento.

ART. 8 — ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. Il soggetto gestore dell'entrata controlla i pagamenti effettuati verificandone la congruenza con il provvedimento di concessione rilasciato, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei pagamenti.
2. Il soggetto gestore dell'entrata provvede, in caso di parziale o omesso pagamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico avviso di messa in mora, con invito ad adempiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. La notifica degli avvisi di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del **Decreto Legislativo** 18 agosto 2000, n.267.
5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 9 — RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 10 — RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 11— DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci, anche se prive di forma scritta, se conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per quanto concerne la disciplina contenuta nel presente regolamento e negli allegati, le concessioni in essere devono ritenersi automaticamente integrate e modificate dalle disposizioni che precedono.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tale caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.
5. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
6. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo gennaio 2014.